



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 19 luglio 2016

Alle Aziende TPL

Informativa n. 23/16/H.19

Loro Sedi

OGGETTO: Direttiva UE n. 1106/2016 della Commissione recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida.

Si rende noto che, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (L183/59) del 7 luglio 2016, è stata pubblicata la "direttiva (UE) 2016/1106 della Commissione del 7 luglio 2016 recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida" (allegato).

In particolare la direttiva in oggetto apporta talune modifiche alla direttiva CE n. 126/2006 in materia di requisiti minimi di idoneità per la guida di un veicolo a motore conformemente a quanto disposto dall'art 8 della stessa direttiva 126.

Sul punto, si rende noto, che il Comitato per la patente di guida ha istituito un gruppo di lavoro, in materia di guida e malattie cardiovascolari, con l'obiettivo di valutare i rischi per la sicurezza stradale associati a tali patologie e di elaborare conformi linee guida. La relazione del gruppo di lavoro (v. "Nuove norme per la guida e le malattie cardiovascolari", relazione del gruppo di esperti in materia di guida e di malattie cardiovascolari, *New Standards for Driving and Cardiovascular Diseases, Report of the Expert Group on Driving and Cardiovascular Diseases*, Bruxelles, ottobre 2013) evidenzia le ragioni per cui si è ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento delle disposizioni in materia di malattie cardiovascolari, di cui all'allegato III della citata direttiva 126, e propone di considerare le ultime conoscenze mediche in relazione alle quali indicare a quali condizioni dovrebbe essere consentito guidare ed in quali casi la patente di guida non dovrebbe essere rilasciata o rinnovata.

Ciò detto, l'articolo 1, modifica l'allegato III della direttiva CE n. 126/2006 conformemente all'allegato alla direttiva UE in oggetto, con riguardo alle affezioni cardiovascolari ed altre cardiomiopatie. Chiarendo, inoltre, che queste "possono provocare una improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costituendo un pericolo per la sicurezza stradale. Tali malattie costituiscono un motivo per istituire restrizioni temporanee o permanenti alla

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



guida.” A tale riguardo l’allegato III elenca una serie di patologie mediche per le quali la patente di guida può:

- essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo indicato soltanto dopo che la patologia è stata curata efficacemente e previa certificazione medica specialistica e, se del caso, valutazione medica periodica;
- non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente nei gruppi indicati;

Il punto 9.3 tratta invece delle “altre cardiomiopatie” per le quali viene specificato che è “necessario valutare il rischio di eventi invalidanti improvvisi per il candidato o il conducente con cardiomiopatie note (ad esempio, cardiomiopatia ventricolare destra aritmogena, cardiomiopatia non compattata, tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica e sindrome del QT breve) o con cardiomiopatie non ancora note che possono essere scoperte. È necessaria un’attenta valutazione specialistica. È necessario tenere conto delle caratteristiche di prognosi della specifica cardiomiopatia”. Aggiungendo al punto successivo che “gli Stati membri possono limitare il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente con altre malattie cardiovascolari”.

Infine la direttiva aggiorna anche il punto 10.2 della sezione 10 (“diabete mellito”) sostituendolo come segue:

“Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso all’ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua patologia. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che non abbia un’adeguata consapevolezza dei rischi connessi all’ipoglicemia. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata prima dei 3 mesi successivi all’ultimo episodio. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia”.

Gli Stati membri (art. 2) adotteranno, entro il 1° gennaio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a conformarsi alla direttiva in oggetto.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE TPL
(Livio Ravera)

All.